

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1960

(33^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

INDICE

Disegni di legge:

« Nuovo ordinamento della carriera e della posizione giuridica del personale medico degli ospedali » (655) (D'iniziativa dei senatori Santero ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 319, 320
GIARDINA, Ministro della sanità 320

« Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere » (1232) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore 313, 315, 316, 317, 318, 319
BONADIES 515, 316, 317
CAROLI 317, 318
FRANZINI 318
GIARDINA, Ministro della sanità 318
MONALDI 314, 315, 316, 318
PASQUALICCHIO 314
SAMEK LODOVICI 314, 315, 316, 317, 318
ZELIOLI LANZINI 317

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, Bonadies, Carli, D'Albora, Franzini, Lombardi, Monaldi, Pasqualicchio, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Interviene il Ministro della sanità Giardina.

L O M B A R D I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere » (1232) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)33^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

legge: « Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale farò io stesso una breve relazione.

I senatori Santero e Lorenzi, insieme con me, avevano presentato nel luglio del 1960 un disegno di legge tendente a modificare l'ordinamento delle scuole di ostetricia. La Commissione decise, nella seduta del 7 ottobre scorso, di rinviare la discussione di quel provvedimento, in attesa che la Camera deliberasse il disegno di legge al nostro esame che tratta un analogo problema.

La sostanza dei due provvedimenti è però molto diversa. Il provvedimento d'iniziativa parlamentare tendeva anzitutto ad evitare l'applicazione della legge Gennai Tonietti del 1957, che modificava l'ordinamento delle scuole di ostetricia, stabilendo l'obbligo del diploma di infermiera per chi volesse frequentare le scuole di ostetricia. Si è verificato il fatto, a seguito di quelle norme, che una volta ottenuto il diploma di infermiera, le allieve non proseguivano gli studi; di conseguenza son venute a mancare le ostetriche. In considerazione di ciò il provvedimento d'iniziativa parlamentare proponeva il ritorno per sei anni alla vecchia legge, in modo che le ostetriche potessero ottenere il diploma, senza dover prima conseguire quello di infermiera.

Il disegno di legge al nostro esame, invece, che è stato già approvato dalla Camera, autorizza le scuole di ostetricia e ginecologia ad istituire scuole professionali per infermieri senza obbligo d'internato per le allieve. L'insegnamento resterebbe naturalmente disciplinato dalle norme vigenti per le scuole convitto professionali per infermieri. L'articolo 4 del provvedimento stabilisce che il diploma per l'esercizio della professione di infermiera possa essere rilasciato soltanto dopo la frequenza del corso biennale di ostetricia, e ciò allo scopo evidente d'impedire l'abbandono dello studio da parte delle allieve che abbiano conseguito il diploma di infermiera.

Il disegno di legge d'iniziativa parlamentare prevedeva il ritorno ad un solo trien-

nio di studi; il provvedimento in discussione prevede invece un corso di studi di quattro anni, due per il diploma di ostetrica e due per il diploma di infermiera.

M O N A L D I. La legge Gennai Tonietti stabilisce che le ostetriche debbano essere anche infermieri professionali, ma poiché per essere infermieri professionali occorre fare un tirocinio di due anni in scuole convitto e le scuole di ostetricia e ginecologia non dispongono di scuole convitto, si è ritenuto opportuno proporre il provvedimento in esame per consentire alle allieve che frequentano le scuole per infermieri professionali di non essere obbligate all'internato. Questo è il contenuto del provvedimento.

Nel timore poi, che le allieve potessero ottenere il diploma di infermiera professionali senza frequenza in convitto e poi esercitare funzioni di ostetriche, è stato stabilito che il diploma di infermiera professionale venga concesso successivamente a quello di ostetrica. Si tratta quindi di norme che nulla modificano del vigente ordinamento in materia.

Le scuole universitarie sollecitano l'approvazione di questo disegno di legge, in quanto al momento non possono più reperire allieve per i corsi di ostetricia.

P A S Q U A L I C C H I O. Proprio questa mattina ho ricevuto una lettera del direttore della scuola ostetrica di Bari, il quale mi prega di sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge: da due anni egli si trova nella impossibilità di fornire ostetriche ai reparti ospedalieri di nuova istituzione che ne fanno richiesta. La legge Gennai Tonietti ha quindi provocato una carenza di ostetriche, cui occorre porre rimedio nel più breve tempo possibile.

S A M E K L O D O V I C I. Ancora una volta debbo osservare con quanta facilità vengano approvate delle norme innovatrici, che poi debbono essere modificate entro breve tempo.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, esso intende ovviare alla carenza di ostetriche, eliminando l'obbligo di

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)33^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

conseguire precedentemente il diploma di infermiera professionale, ed autorizzando le scuole di ostetricia a fornire contemporaneamente le nozioni infermieristiche ed a concedere il diploma di infermiera dopo il diploma di ostetrica. In tal modo si forniscono le ostetriche di quel corredo di nozioni infermieristiche che tutti ritengono necessarie.

M O N A L D I. La legge Gennai Tonietti del 1957 non viene affatto modificata dal presente disegno di legge. Infatti l'articolo 1 stabilisce che le scuole autonome di ostetricia possono istituire scuole professionali per infermieri senza obbligo d'internato per le allieve. Non si stabilisce l'obbligo di internato poiché non esistono Case per l'internato!

S A M E K L O D O V I C I. A mio avviso il disegno di legge in discussione non risulta molto chiaro.

Il diploma infermieristico rilasciato dalle scuole di ostetricia sarà considerato equipollente al diploma rilasciato nelle scuole per infermieri professionali?

P R E S I D E N T E, *relatore.* Certamente, è identico!

S A M E K L O D O V I C I. Mi domando quale sarà la conseguenza di tale concessione sulle scuole-convitto professionali per infermieri, perchè evidentemente sarà molto più facile e più comodo conseguire contemporaneamente due diplomi senza lo obbligo della scuola-convitto piuttosto, che conseguirne uno solo!

Il diploma di infermiera professionale, non di infermiera generica, viene rilasciato dopo un corso biennale teorico-pratico con relativo tirocinio. Hanno gli istituti di ostetricia tutti i reparti occorrenti a dare una istruzione così generica?

Fermo restando quanto abbiamo deciso per potenziare la formazione tecnica e anche morale delle allieve ostetriche, se veramente esiste questa grande carenza di ostetriche (e non posso mettere in dubbio che ci sia), causata dal corso eccessivo degli studi e dalla questione delle scuole-convitto, posso anche

arrivare a capire che si ritorni ad un corso di due anni per le scuole ostetriche, che si forniscano anche nozioni infermieristiche e si dia un diploma di infermiera generiche, ma non posso concepire che si rilascino diplomi di infermieri professionali simili a quelli rilasciati dalle scuole-convitto *ad hoc*.

Esiste, inoltre, un altro problema fondamentale e, cioè se le scuole di ostetricia hanno tutti i reparti per poter veramente fornire una istruzione tale che ci garantisca che le allieve hanno acquisito tutte le nozioni necessarie per le infermieri professionali.

B O N A D I E S. Da ventisette anni dirigo una scuola per infermieri professionali e so quanto difficile sia l'istruzione teorica e pratica per creare delle infermieri professionali. La pratica è svolta perfino da parte di religiose e ha luogo in reparti maschili e femminili. Si fa la medicina e la chirurgia, la oculistica e la otorinolaringoiatria; insomma, se il programma ha un difetto è proprio quello di essere troppo vasto per creare delle infermieri professionali.

Alla fine del corso, della durata di due anni, viene rilasciato il diploma di infermiera professionale. Con tale diploma le infermieri potrebbero benissimo andare a frequentare i corsi di ostetricia, nulla ci sarebbe da opporre, anzi potremmo anche invitarle eventualmente ad iscriversi a tali corsi.

Sono dello stesso parere del senatore Samek Lodovici circa la inopportunità di creare delle scuole per infermieri professionali in seno alle scuole di ostetricia; il giorno in cui tali diplomate si recheranno in un reparto di chirurgia o in un qualsiasi altro reparto, non saranno all'altezza della situazione, poichè mentre conosceranno perfettamente o quasi la donna, non conosceranno affatto lo uomo. Finora, infatti, non si è mai verificato che degli uomini siano stati ricoverati nel reparto di ostetricia!

Mi pare che in pratica si vorrebbe creare nelle scuole di ostetricia il biennio per poter svolgere tutto il programma relativo alla istruzione per le infermieri.

P R E S I D E N T E, *relatore.* Non è esatto questo. Infatti, nell'articolo due del dise-

gno di legge in discussione è detto che le scuole funzionano « secondo le modalità stabilite dal vigente ordinamento delle scuole-convitto professionali per infermiere », ossia ci sarà l'istruzione ostetrica nella scuola di ostetricia, con tutte le regole fissate dalle scuole-convitto professionali, con la sola differenza che non c'è obbligo di internato per le allieve.

B O N A D I E S . Sono contrario all'approvazione del disegno di legge in esame poichè non posso concepire come si possano creare oggi delle scuole le quali abbiano le caratteristiche fondamentali delle scuole-convitto professionali.

P R E S I D E N T E , relatore. Se domani il direttore della scuola di ostetricia le desesse, senatore Bonadies, di avere venticinque allieve iscritte che frequentano la scuola di ostetricia in base al presente progetto di legge, lei rifiuterebbe la collaborazione per quanto riguarda l'istruzione professionale di queste allieve?

B O N A D I E S . Certamente, rifiuterei perchè la mia organizzazione scolastica è tale per cui non posso ammettere altri elementi. Noi facciamo fare dei turni di giorno e di notte alle nostre allieve, le quali frequentano a turno tutti i reparti di un grande ospedale. Tali allieve hanno dei corsi regolari della durata di due anni; non è quindi possibile che io possa ammettere venticinque allieve della scuola di ostetricia di Roma non potendo accogliere altri elementi oltre le mie iscritte.

M O N A L D I . Con il disegno di legge in esame noi non modifichiamo affatto la legge attuale: quindi, eventualmente, le osservazioni che i colleghi hanno fatto sono relative ad una legge già in atto. Dovremmo pertanto annullare la legge Gennai Tonietti del 1957! Se sarà necessario riesamineremo la legge fondamentale su iniziativa governativa o parlamentare; non dobbiamo tuttavia confondere lo spirito della legge Gennai Tonietti con la questione che invece è oggi al nostro esame.

Dobbiamo oggi esaminare solo un problema, vale a dire se esonerare dall'internato le allieve di ostetricia e ginecologia nel pe-

riodo di tempo in cui fanno la pratica per il conseguimento del diploma professionale.

Desidero ora entrare nel merito del disegno di legge. I senatori Samek Lòdovici e Bonadies hanno affermato che le scuole di ostetricia e ginecologia non hanno assolutamente la possibilità di creare delle infermiere professionali. Questo è un problema che riguarda la legge fondamentale Gennai Tonietti; infatti il disegno di legge in discussione al secondo comma stabilisce precisamente così: « Tali scuole sono disciplinate dalle norme vigenti per le scuole di convitto professionali per infermiere, e al loro finanziamento si provvederà con il sistema previsto per le scuole autonome di ostetricia ». Quindi tutti i turni, le esercitazioni, tutte le materie di insegnamento sono previste secondo la suddetta formula.

Desidero fare una osservazione al senatore Bonadies, poichè egli pensa che le scuole professionali annesse ad una scuola di ostetricia debbano semplicemente contemplare le materie ostetriche. Come è possibile che una infermiere professionale si dichiari avenendo semplicemente studiato materie ostetriche o ginecologiche? Inoltre, dato che sono inserite nell'ambito universitario, il senatore Bonadies saprà che l'Università ha tutti i reparti, tutte le specialità, cosicchè queste allieve fanno il giro dei vari reparti nello stesso modo delle infermiere professionali, mentre per la preparazione ostetrica si specializzano nel reparto ostetrico.

Poichè non esiste la possibilità di internato presso le Università, le scuole di ostetricia sono state disertate; si tratta, quindi, per un breve periodo, sino a quando le Università non potranno adeguarsi alla legge anche ai fini dell'internato, di consentire alle allieve di fare la loro preparazione senza lo obbligo dell'internato.

S A M E K L O D O V I C I . Se consentite alle scuole di ostetricia di istituire dei corsi di insegnamento per infermiere, rimane ancora il problema fondamentale delle interferenze nei confronti delle scuole per infermiere professionali.

Inoltre nel disegno di legge in esame mentre si stabilisce il rilascio del diploma di

infermiera professionale dopo la frequenza ed al termine del corso biennale di ostetricia, non si indica dopo quale periodo di tempo viene conseguito il suddetto diploma.

C A R O L I. Dopo le scuole infermieristiche quelle di ostetricia debbono durare due anni, quindi il corso complessivamente dura quattro anni. Infatti l'articolo 4 del provvedimento in discussione stabilisce che « il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito nelle scuole professionali istituite ai sensi della presente legge, non potrà essere rilasciato se non dopo la frequenza ed al termine del corso biennale di ostetricia ».

S A M E K L O D O V I C I. Bisognerebbe dire chiaramente che si ottiene solo il diploma di infermiera generica

P R E S I D E N T E, relatore. L'articolo 2 parla di « un corso biennale teorico-pratico ed il relativo tirocinio con le modalità stabilite dal vigente ordinamento delle scuole-convitto professionali per infermiere ». Nel provvedimento si contemplano quindi due bienni di studi ben distinti, compiuti i quali si ottengono entrambi i diplomi. L'unica concessione è l'esonero dall'obbligo dell'internato.

S A M E K L O D O V I C I. Ritengo che il convitto sia di grande importanza per la formazione tecnica e morale delle allieve; senza di esso sarà molto più difficile fornire le allieve del corredo di nozioni necessario, e che invece si acquisisce nelle scuole-convitto.

P R E S I D E N T E, relatore. La legge dice chiaramente che i programmi debbono essere i medesimi.

B O N A D I E S. Già nel corso dell'ultima seduta la Commissione si chiese se fosse opportuno mantenere ancora l'obbligo dello studio in quattro anni per le ostetriche, la cui professione oggi diventa sempre più discutibile e scarsamente redditizia. Si propose allora di rivedere tutta la materia al lume di nuove concezioni: si potrebbe stabilire l'obbligo di un anno di propedeutica, ed un anno

di preparazione generale per tutte le infermiere, le ostetriche e le assistenti sociali, dopo di che, munite di un diploma unico, le allieve possono scegliere la specializzazione che preferiscono.

Se la Commissione approva il disegno di legge in discussione, apre la via a tutte le scuole senza la disciplina che hanno quelle infermieristiche attualmente esistenti, che danno il massimo della preparazione tecnica e morale. Le Università hanno altri compiti che non la formazione di assistenti infermieri: quello è compito degli ospedali. Non a caso ho dichiarato di essere da ventisette anni direttore di una scuola per infermieri professionali: posso assicurare che organizzare una tale scuola non è cosa semplice: occorrono aule, materiale di ogni genere, eccetera.

Il problema va visto da un altro punto di vista: il provvedimento non ha ragion d'essere. Mi risulta che a Napoli, ad esempio, non vi siano state iscritte ai corsi di ostetricia perchè, mancando un programma dei corsi stessi, non si è potuta accettare alcuna iscrizione. Quindi non vi è una carenza di legge, ma una carenza di programmi e di organizzazione. Insisto perchè non si passi all'caso degli articoli, allo scopo di garantire alle scuole-convitto professionali quella serietà che hanno avuto sinora, e che perderebbero se si aprissero le porte a scuole nuove.

Z E L I O L I L A N Z I N I. I colleghi sono preoccupati che con l'applicazione del provvedimento in esame le scuole-convitto possano perdere la loro importanza. I colleghi però non debbono irrigidirsi sulle loro posizioni. Il provvedimento d'iniziativa governativa ha un carattere transitorio, in quanto si è manifestata la necessità di facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Non possiamo consentire che le scuole di ostetricia vengano menomate della loro importanza per mancanza di allieve. Da altra parte l'articolo 2 prevede, come ha già osservato il Presidente, che le allieve compiano un corso identico a quello delle scuole convitto; su questi corsi verranno compiuti quindi i controlli che anche quelle scuole subiscono

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)33^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

C A R O L I. Ai validi argomenti del senatore Zelioli Lanzini aggiungo un'altra considerazione: le preoccupazioni dei colleghi per un eventuale scadimento delle scuole convitto mi appaiono fuori luogo perchè, al contrario, vi è la possibilità che il maggior impegno di tempo richiesto dalle nuove scuole potrebbe indurre molte allieve a rinunciare a frequentarle. Non si deve temere che gli Istituti che dovranno istituire le nuove scuole non abbiano l'attrezzatura necessaria, perchè l'articolo 2 stabilisce che le materie di insegnamento e le modalità debbano essere le stesse che per le scuole-convitto. Inoltre è richiesta l'autorizzazione del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, secondo quanto enunciato dall'articolo 1.

F R A N Z I N I. Il sistema attuale delle scuole-convitto professionali per infermiere ha dato sempre ottimi risultati sotto tutti gli aspetti, ed a mio avviso si deve usare una certa prudenza prima di adottare il provvedimento che in un certo modo sminuisce la funzione di quelle scuole, in quanto dà la possibilità di divenire infermiera professionale anche senza frequentare le scuole-convitto, cosa cui mi dichiaro contrario. Si debbono frequentare le scuole ora vigenti presso gli ospedali, con quelle norme che sono state già stabilite. Colgo anzi l'occasione per dichiarare che a mio avviso bisognerebbe dare la possibilità anche agli uomini di frequentare quelle scuole o scuole analoghe.

Data la preoccupazione che ha motivato il provvedimento, ossia la mancanza di allieve nelle scuole di ostetricia, non si potrebbe in via transitoria riportare ad un solo triennio il periodo di studio richiesto, impartendo anche una preparazione di infermiera generica? In tal modo le diplomate in ostetricia avrebbero anche la possibilità di svolgere mansioni di infermiera generica.

P R E S I D E N T E, relatore. La relazione ministeriale al disegno di legge dice tra l'altro: « La deroga alla obbligatorietà dell'internato delle allieve infermiere viene disposta in via eccezionale e transitoria pre-

sumendosi che alla scadenza della norma le amministrazioni universitarie e le scuole autonome di ostetricia avranno prestato i mezzi per assicurare la istituzione dei convitti annessi alle scuole per infermiere ».

Si tratta quindi di una deroga provvisoria.

S A M E K L O D O V I C I. È dunque nelle intenzioni del Ministero autorizzare le scuole che vengono ora ammesse a tenere questi corsi in via provvisoria, a divenire poi scuole normali. Ottima idea. Faccio però notare che già ora si lamenta una mancanza di allieve: come si può pensare a creare delle nuove scuole?

Mi dichiaro ancora una volta contrario al provvedimento. Se si deve ovviare ad una lacuna nella legge, sarebbe opportuno allora adottare il provvedimento d'iniziativa parlamentare citato dal relatore, che non tocca le scuole-convitto, assicurando le opportune norme infermieristiche alle allieve dei corsi di ostetricia.

M O N A L D I. Il senatore Franzini si è preoccupato dello scadimento dell'istituto dell'infermiera professionale a causa della eliminazione dell'obbligo di internato, ma è opportuno osservare che l'internato è riservato esclusivamente ad una categoria di persone ossia alle ostetriche e pertanto non riguarda affatto le infermiere professionali.

Si può osservare che alcune diplomate non avendo trovato posto nel settore della ostetricia possono ripiegare a svolgere la professione di infermiera negli ospedali, ma vi posso assicurare che dopo quattro anni trascorsi negli istituti universitari tali elementi sono almeno pari a quelli che hanno frequentato per due anni le scuole convitto professionali per infermiere.

Pertanto, tenendo conto che si tratta di una deroga ed infine che è indispensabile in qualche modo sbloccare la presente situazione (sono circa due anni che non esistono più scuole di ostetricia), ritengo opportuno procedere alla approvazione del disegno di legge al nostro esame.

G I A R D I N A, Ministro della sanità. Il presente disegno di legge se verrà appro-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)33^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

vato costituirà uno stimolo per la creazione di organismi necessari alle scuole di ostetricia, le quali potranno fornire elementi preparati anche nel campo infermieristico.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 e fino a tutto l'anno scolastico 1965-66, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Superiore di sanità, può autorizzare le Università, sedi di scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche, e le scuole autonome di ostetricia a istituire scuole professionali per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.

Tali scuole sono disciplinate dalle norme vigenti per le scuole convitto professionali per infermiere, e al loro finanziamento si provvederà con il sistema previsto per le scuole autonome di ostetricia.

(È approvato).

Art. 2.

Nelle scuole previste dall'articolo 1 le allieve compiono un corso biennale teorico-pratico ed il relativo tirocinio con le modalità stabilite dal vigente ordinamento delle scuole-convitto professionali per infermiere.

L'iscrizione alle dette scuole è limitata a non più di venticinque allieve.

(È approvato).

Art. 3.

Non possono essere ammesse alle scuole le aspiranti che non abbiano compiuto all'atto della iscrizione i diciotto anni di età o che abbiano superato i ventotto anni.

Possono tuttavia ottenere l'ammissione le aspiranti che compiono il diciottesimo anno entro l'anno solare.

(È approvato).

Art. 4.

Il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito nelle scuole professionali istituite ai sensi della presente legge, non potrà essere rilasciato se non dopo la frequenza ed al termine del corso biennale di ostetricia.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero ed altri: « Nuovo ordinamento della carriera e della posizione giuridica del personale medico degli ospedali » (655)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Santero ed altri: « Nuovo ordinamento della carriera e della posizione giuridica del personale medico degli ospedali ».

Nella precedente seduta si era giunti all'approvazione dell'articolo 11 del disegno di legge; pertanto nella odierna seduta inizieremo la discussione dell'articolo 12, di cui do lettura.

Art. 12.

(*I servizi speciali*)

Sono considerati servizi speciali negli ospedali generali i servizi inerenti alla radiologia, ai laboratori di qualsiasi natura, ai riscontri diagnostici, a branche ausiliarie o complementari della diagnostica e della terapia (servizi trasfusionale, di broncologia, di anestesia, di fisiopatologia...).

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)33^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

All'effettuazione dei servizi speciali prendono parte in ordinario turno di rotazione i medici interni e gli assistenti senza con ciò modificare la propria qualifica.

Gli aiuti e i primari vengono nominati con le norme, in quanto applicabili, degli articoli 59, 60, 61 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione ai concorsi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge. Il servizio in ospedali specializzato con la qualifica di medico interno è assimilato al servizio di assistente in ospedale generale; il servizio nelle due classi inferiori di stipendio di « medico di ospedale specializzato » di cui all'articolo 17, titolo II, della presente legge è assimilato al servizio di aiuto; il servizio nelle due classi superiori è assimilato al servizio di primario.

È requisito necessario per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo il possesso del diploma di specializzazione o della docenza in materia attinente o affine.

Gli aiuti vengono assunti per un quinquennio e possono essere riconfermati per quinquenni sino al 65° anno di età a giudizio di una Commissione nominata dalla Amministrazione e costituita dal Sovrintendente o Direttore sanitario e da due primari uno dei quali può essere anche estraneo all'ospedale.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Monaldi e Samek Lodivici un emendamento tendente a sostituire il primo comma come segue: « Sono considerati servizi speciali negli ospedali generali i servizi ordinati e svolti per la generalità dei malati che non dispongono di reparti propri di degenza clinica ».

G I A R D I N A, *Ministro della sanità*. Sono pienamente favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Monaldi e Samek Lodovici.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 12 presentato dal relatore e dal senatore Samek Lodovici.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari